

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Premesse

Si prende spunto anche dai disegni di legge presentati in Parlamento fino dal 2006, in materia di: **"riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, alla riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, al riconoscimento delle associazioni professionali, alla disciplina delle società professionali e al raccordo di tali disposizioni con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria"**.

La Commissione Europea ha tentato di assimilare **le professioni intellettuali** ai *servizi d'impresa*, ma il tentativo è fallito definitivamente per il tramite della direttiva Bolkestein che stabilisce che tutte le **professioni intellettuali restino disciplinate dalla direttiva 36/05, che dice:** la professione intellettuale è di interesse generale, è fondata sul sapere e sulla conoscenza specializzata, per il grado particolare di preparazione richiesto, per l'aspetto fiduciario dell'incarico basato sull'*intuitus personae* e soprattutto per il valore degli *interessi del cittadino* che devono essere tutelati dal **professionista** e non può assolutamente essere assimilata e ricondotta alla prestazione **anonima** dei servizi commerciali o imprenditoriali e di impresa.

Alcuni punti di questa proposta per la professione di Ingegnere, sono del tipo: accesso regolamentato alla professione tramite l'esame di Stato, senza vincolo di numero, la libera concorrenza e la possibilità di pubblicizzare i costi, specializzazioni e servizi offerti nell'attività professionale, l'abolizione dell'obbligo di tariffe minime e massime, la riduzione del numero di ordini con base sul numero degli iscritti, con un minimo di 5.000, con ambiti anche interregionali, al fine di favorire la competitività concorrenziale, con l'innovazione di potersi trasformare in associazioni professionali di natura privatistica, ma comunque assoggettate a controllo pubblico tramite il Ministero di Giustizia.

Per il professionista si prevede l'obbligo di una assicurazione professionale, la previsione del limite massimo di 12 mesi per il tirocinio professionale, dei quali i primi sei anche nell'ambito dell'ultimo anno di corso di specializzazione e i secondi sei presso lo Stato, le Aziende, le Agenzie ovvero gli Studi di Professionisti Individuali, proposti da una cinquina dall Ordine Territoriale e con retribuzione prevista dalla legge.

E'prevista la **riforma dell'esame di Stato** per l'accesso alla professione, che deve svolgersi a cura e responsabilità dell'Ordine Professionale, con una commissione composta da 10 membri, le cui competenze coprono tutti i settori specialistici. Tra i membri della commissione deve essere presente, in qualità di membro auditore, un professore iscritto all'Ordine stesso e sorteggiato da una terna proposta dai Rettori delle Facoltà di Ingegneria. Le date dell'Esame di Stato sono fissate dal CNI e divulgate dal Ministero di Giustizia, tramite G.U. Gli esami devono completarsi in 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.

I Consigli degli Ordini nominano i 5 membri della Commissione Deontologica tra professionisti di varia estrazione esclusi gli Ingegneri, sulla base della loro specifica esperienza. La Commissione

Deontologica elabora l'istruttoria del caso e la consegna al Presidente dell'Ordine che fa deliberare in sede di Consiglio. Nel caso che il procedimento riguardi il Presidente o un Consigliere, si fa riferimento all'Ordine Territoriale viciniore.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni intellettuali degli ingegneri sono aboliti i minimi tariffari ma rimangono da fissare nelle parcelle, per iscritto come preventivo e in base a scienza e coscienza, i valori attribuiti al lavoro intellettuale del Professionista.

Il preventivo scritto e diligentemente compilato è un obbligo per l'iscritto e la sua mancanza costituisce illecito disciplinare sanzionabile dall'Ordine.

Il Preventivo ha validità contrattuale in ambito civile e penale.

Gli Ordini o Associazioni Professionali hanno un proprio bilancio con entrate determinate dalle tasse annuali obbligatorie, da proventi dei Corsi di istruzione permanente obbligatori per i Crediti Formativi, stabiliti dai decreti attuativi della Legge, da partecipazioni a grandi progetti nazionali ed internazionali in tutti i settori dall'ingegneria, da Convegni Nazionali o Internazionali su argomenti deliberati dal Consiglio. Le uscite sono per il personale, per i gettoni di lavoro dei collaboratori e di partecipazione al Consiglio, spese di funzionamento: niente può essere fatto su base volontaristica e senza apposito contratto, i costi dei Docenti dei corsi di istruzione permanente che devono **essere solo Professionisti iscritti** ad un Ordine o Associazione professionale anche di provenienza diverse. L'Ordine Territoriale con delibera Consiliare deve scegliere detti docenti anche su base nazionale ed internazionale, ma con un compenso fissato a priori secondo le direttive di legge.

Il CNI è formato da 30 consiglieri, di cui ogni 5000 iscritti ed eletto dagli Ordini Territoriali stessi. Gli Ordini Territoriali con meno di 5000 iscritti si devono consorzare per eleggere un membro del CNI.

Articolato della proposta

Art. 1

(La professione intellettuale di Ingegnere)

1. La legge contiene il decreto attuativo avente ad oggetto la disciplina della professione intellettuale dell'ingegnere, in coerenza con le direttive comunitarie.
2. Il decreto attuativo di cui al comma 1, è emanato dopo aver sentito gli Ordini e dopo il parere delle commissioni parlamentari.
3. Entro un anno può essere presentata una legge correttiva nella parte riguardante il decreto attuativo di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.

Art.2

(La disciplina della professione intellettuale di Ingegnere)

1. La legge disciplina le modalità generali di esercizio della professione intellettuale dell'Ingegnere e dell'accesso alla medesima:
 - a) l'accesso è libero e regolamentato, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica;
 - b) l'esercizio della professione di Ingegnere, qualunque sia l'ambito in cui il Professionista svolge la propria attività, deve assicurare, tramite la responsabilità personale ed individuale del Professionista stesso, obbligatoriamente iscritto all'Ordine, la più completa tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione medesima, in termini di correttezza e qualità delle prestazioni. In particolare l'esercizio della professione deve essere svolto nel rispetto delle regole deontologiche e nel rispetto della salvaguardia dell'autonomia del professionista nelle

scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, ferma restando la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa;

c) L'attuazione dei principi del pluralismo e della libertà di scelta del cliente, deve distinguere la disciplina dell'esercizio della professione, che coinvolge la responsabilità personale del professionista da quella dell'attività di impresa, che coinvolge la realizzazione delle opere, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza, come affermati dagli articoli 81 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità Europea e successive modificazioni;

d) La presente legge consente al professionista la più ampia discrezione nel farsi pubblicità;

e) Il corrispettivo della prestazione professionale viene fissato con il preventivo consenso delle parti contraenti persone fisiche, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione e nel rispetto dei diritti di terzi;

f) L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;

g) Al fine di assicurare la corretta informazione del cliente e tutelarne la buona fede, il professionista è obbligato a specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza all'Ordine.

Art. 3

(Principi generali per l'accesso alla professione intellettuale regolamentata di Ingegnere)

1. Si disciplinano le modalità di accesso alle professioni intellettuali regolamentate di Ingegnere, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) L'esame di Stato per l'abilitazione professionale è obbligatorio secondo il dettato dell'Art. 33 della Costituzione.

b) L'esercizio della professione è possibile solo se si è iscritti all'Albo.

c) La vigilanza su questo ultimo, viene esercitata dall'Ordine Territoriale.

d) L'esame di Stato per l'abilitazione professionale è istituito per garantire l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie.

e) La commissione giudicatrice è composta da 9 membri, 3 per ogni attuale settore, selezionati dagli Ordini Territoriali. La responsabilità delle attività della commissione è del Presidente dell'Ordine Territoriale, che nomina il Presidente della Commissione stessa. Il membro uditore professore a carico delle facoltà proponenti, presente a tutte le sedute ha il compito di relazionare per iscritto l'andamento dell'Esame di Stato.

f) L'organizzazione per l'effettuazione degli Esami di Stato è affidata all'Ordine Territoriale, che recepisce la tassa di iscrizione all'esame stesso, destinando i fondi raccolti al funzionamento della Commissione e per far fronte tutti gli oneri connessi, ivi compresi i gettoni di presenza per i nove membri. La tassa viene fissata annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale.

g) Gli esami di Stato vengono indetti dal Ministero di Giustizia due volte l'anno, indicativamente in aprile e novembre.

h) Il tirocinio professionale deve essere fatto presso studi professionali individuali, i Ministeri, Enti Pubblici di Ricerca, Industrie Pubbliche e Private, sotto la diretta responsabilità formativa di tipo globale di un Dirigente nominato dal proprio Superiore Gerarchico. Il Tirocinante, presenta l'attestato e la relazione di tirocinio unitamente alla documentazione di accesso all'Esame di Stato.

Il Tirocinante ha diritto ad un compenso mensile equivalente a quello di un neoassunto, secondo le leggi vigenti.

Il privato che segue un tirocinante alle condizioni di cui sopra ha diritto a sgravi fiscali pari agli emolumenti devoluti al tirocinante.

Rimane la possibilità di effettuare il tirocinio anche contemporaneamente agli studi per il conseguimento del titolo professionale e il tirocinio convalidato dalla università di appartenenza equivale a 6 CF (Crediti Formativi) validi anche per il conseguimento della laurea.

Art. 4

(Corrispettivi)

1.

Si disciplina la materia dei corrispettivi, tenendo conto delle disposizioni e delle decisioni comunitarie adottate in materia e del diritto del cliente ad una prestazione professionale qualitativamente adeguata nonché attenendosi ai seguenti principi:

- a) il corrispettivo della prestazione professionale è fissato con determinazione consensuale delle parti;
- b) a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi delle prestazioni professionali, che devono essere rispettati dalle parti;
- c) i corrispettivi minimi devono essere rispettati dalle parti in modo tale che i predetti corrispettivi siano rapportati al costo della prestazione, comprensivo delle spese e del compenso del professionista;
- d) prevedere che la pubblicità abbia carattere informativo, con riferimento alle oggettive caratteristiche delle prestazioni offerte ed al percorso formativo e professionale, anche di specializzazione, del professionista.

2. In via transitoria restano applicabili le disposizioni, che prevedono tariffe professionali.

Art. 5

(Professionisti e società di professionisti)

1. la professione intellettuale di Ingegnere può essere esercitata individualmente o in associazione ovvero in società.

2. E' comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l'esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/50/CE o da altre disposizioni comunitarie, purchè i professionisti iscritti agli Ordini Territoriale rappresentino i 4/5 della società.

3. La società professionale è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall'articolo 2249 del codice civile secondo i seguenti criteri:

- a) prevedere l'obbligo dell'uso della denominazione società di Ingegneria;
- b) limitare l'oggetto sociale all'esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria nonché le cariche sociali a soci professionisti, in particolare l'amministratore delegato e la presidenza;
- c) il conferimento dei soci professionisti può consistere nella prestazione professionale ovvero in detta prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;
- d) la quota sociale può essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tal senso, anche da titoli partecipativi;
- e) la responsabilità delle prestazioni contratte dalla società professionale sono a carico del socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale ;
- f) nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse da quelle di ingegnere, fanno testo le disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;

- g) la partecipazione alle società professionali è limitata se detta partecipazione porta a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;
- h) l'iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle società professionali, in apposite sezioni degli albi professionali degli Ordini Territoriali relativi alle professioni intellettuali esercitate e deve essere prevista la specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l'iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;
- i) viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di questi ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella società professionale, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;
- l) l'attività della società professionale è tale che, in caso di affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest'ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell'esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
4. Sono sostituite tutte le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
5. Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società o anche di Enti Pubblici, Stato, Regioni e Comuni, di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell'attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore;

Art. 6

(Compiti dell'Ordine professionale)

Agli ordini professionali all'Ordine spetta:

- a) la tenuta degli Albi, la disciplina degli iscritti, nonché la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni stesse;
- b) la connotazione come enti pubblici non economici dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autogestione, soggetti alla vigilanza del Ministero di Giustizia;
- c) di fissare annualmente la tassa annuale di iscrizione all'Ordine Territoriale;
- d) di disciplinare i meccanismi elettorali per la nomina a Consigliere dei 15 Consiglieri, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, l'incompatibilità e decadenza, il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti, la durata del Consiglio è di 4 anni; nomina del Presidente, e del Vicepresidente Vicario di un Vicepresidente delegato alla attività di formazione permanente, un segretario un Tesoriere;
- il consiglio determina le indennità dei Consiglieri che sia proporzionata a quella del CNI; il Consiglio anche in caso di defezioni senza subentri rimane in carica per l'intera consiliatura anche con 8/15 dei consiglieri;

Art. 7

(Rispetto del codice deontologico)

All'ordine Professionale spetta di:

- a) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti all'ordine professionale sia esercitato da un Collegio di 5 Professionisti Esterni con competenza distrettuale distinta dal consiglio dell'Ordine territoriale e composti da professionisti con modalità idonee ad assicurare adeguata

rappresentatività, imparzialità ed indipendenza; I Consigli degli Ordini nominano i 5 membri della Commissione Deontologica tra professionisti di varia estrazione esclusi gli Ingegneri, sulla base della loro specifica esperienza.

- b) prevedere che in sede locale i componenti delle commissioni disciplinari iscritti all'ordine professionale non appartengano allo stesso ordine cui appartiene l'incolpato;
- c) prevedere regole procedurali per l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e per favorire la celere conclusione del procedimento rimanendo fisso che il provvedimento finale viene emanato dal Consiglio. La Commissione Deontologica elabora l'istruttoria del caso e la invia al Presidente dell'Ordine che in sede di Consiglio delibera la sanzione disciplinare. Nel caso che il procedimento riguardi il Presidente o un Consigliere, si fa riferimento all'Ordine viciniore che seguirà le stesse procedure e deliberando la sanzione.
- d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali dei provvedimenti degli organi locali e l'esperibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti degli ordini nazionali;
- e) prevedere l'intervento nel procedimento disciplinare del Ministro di Giustizia, ove si tratti di procedimento giurisdizionale o meno, nonché l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare nei casi in cui vi sia inerzia dell'ordine o collegio competente;
- f) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentito il CNI, il consiglio dell'Ordine territoriale nonché di proporre al Consiglio dei Ministri lo scioglimento del CNI e del Consiglio Territoriale;

Art. 8

(testo unico di riordino della professione regolamentata di ingegnere)

1. Il Testo Unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate deve essere redatto ed approvato dal Presidente del Consiglio entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge e si deve attenere ai principi e criteri direttivi della presente legge nonché ai seguenti:

- a) riordinare le attività della professione, con opportuni accorpamenti degli ordini territoriali per facilitare il raggiungimento di 5000 unità per ogni Ordine, tenendo conto in particolare della compatibilità con le esigenze di circolazione dei titoli di studio presupposti all'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione europea, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di libere professioni;
- b) contenere i regolamenti da emanare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali;
- d) esplicitare le norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- e) esplicitare quali disposizioni non inserite nel testo unico restano comunque in vigore;
- f) dichiarare l'abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

2. Dalla data di entrata in vigore del testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera f) del comma 1;

3. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione, il Governo è autorizzato, nell'adozione dei testi unici di cui al comma 1, ad inserire nel medesimo testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti

Art. 9

(CNI e suoi compiti)

1. Il CNI è l'organo nazionale, con sede in Roma, cui si devono iscrivere Ordini ed Associazioni Professionali ed è sotto il controllo del Ministero di Giustizia.
2. Il CNI è composto da 30 Consiglieri eletti in ciascun Ordine Territoriale ed è l'interlocutore unico istituzionale nazionale nei confronti dello Stato e del Governo.
3. Il CNI è dotato di autonomia economica finanziaria e amministrativa

4. Le entrate sono rappresentate dal 10% della tassa annuale di iscrizione all'Ordine Territoriale degli iscritti in regola con i pagamenti.
5. Il trattamento economico dei Consiglieri CNI è fissato annualmente dal Ministro di Giustizia, da aggiungersi al gettone di presenza omnicomprensivo.
6. Il CNI trasmette agli Ordini Territoriale le date degli Esami di Stato fissate dal Ministero di Giustizia.
7. Il CNI ha il compito di fissate le linee guida e i contenuti dei temi da assegnare agli Esami di Stato.
8. Il CNI fissa il numero di prove dell'Esame di Stato: uno scritto o prova pratica e un orale.
9. Al CNI vengono segnalati i nominativi dei Commissari prescelti dagli Ordini Territoriali e tutti contemporaneamente trasmessi al Ministero di Giustizia che li pubblica in G.U. 30 giorni prima delle date di esame.
10. Il CNI è il centro di raccolta dei nominativi dei professori membri uditori nominati dai Rettori delle Facoltà di Ingegneria.
11. Il CNI formalizza l'elenco nominativo dei Professionisti Docenti dei Corsi di Istruzione Permanente segnalati dagli Ordini Territoriali, aggiornandolo periodicamente e pubblicandolo sulla G.U. a cura del Ministero di Giustizia.